

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea Codice Mittente: 701.01.01

Bruxelles, 2-3-2012

Prot. n. 2198

(data e numero di protocollo)

Posizione :

G

001 - 4

Oggetto: Procedura di infrazione 2009/2086. Direttiva 85/337/CEE Valutazione d'Impatto ambientale – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Riferimenti:

TELESPRESSO indirizzato a: (via e-mail)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee

Capo dipartimento – Ufficio del Consigliere Diplomatico Struttura di missione per le Procedure di infrazione

CIACE

Ufficio Legislativo

Ministero dell'Ambiente

Gabinetto – Ufficio legislativo Ufficio del Consigliere diplomatico

e p.c.

Ministero degli Affari Esteri

DGUE Ufficio IV

Roma

Si trasmette la lettera della Commissione C(2012) 951 del 27 febbraio 2012 con la quale la Commissione europea ha deciso l'emissione di un parere motivato ex art. 258 TFUE nei confronti della Repubblica Italiana.

Nell'attirare l'attenzione sul termine di <u>due mesi</u> fissato dalla Commissione per la trasmissione delle osservazioni da parte delle Autorità italiane, si rimane in attesa di cortesi elementi entro il <u>28 aprile 2012</u>.

Primo Consigliere Andrea\Silvestri

COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA



Bruxelles, 27.2.2012

2009/2086 C(2012) 951 final

Signor Ministro,

mi pregio richiamare nuovamente la Sua attenzione sul recepimento in Italia della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE (di seguito: "la direttiva VIA" o "la direttiva"), dopo la prima lettera di costituzione in mora indirizzataLe il 15 aprile 2009 (rif. SG(2009)D/02225).

1. La normativa dell'Unione europea

L'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva definisce "progetto" come:

- "- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo";

L'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva recita: "Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4."

L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva prevede che i progetti elencati nell'allegato I siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10.

L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva recita: nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva elenca in dettaglio le informazioni che devono essere fornite al pubblico nell'ambito delle procedure di VIA.

Gli allegati I e II della direttiva elencano i progetti cui la direttiva si applica.

L'allegato III della direttiva elenca i criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva. Essi comprendono una serie di caratteristiche dei progetti (tra cui le dimensioni, e il cumulo con altri progetti), la localizzazione dei progetti, e le caratteristiche del loro impatto potenziale.

2. La normativa italiana di recepimento e le lettere di messa in mora

La principale normativa italiana di recepimento della direttiva a livello nazionale è attualmente la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni. Tale decreto è stato oggetto di numerosi emendamenti. La parte seconda di detto decreto è stata completamente riscritta dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4.

In data 15 aprile 2009 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia (rif. SG(2009)D/2225) per non conformità della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 quale modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 4/2008, con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1; articolo 4, paragrafi da 1 a 3; articolo 6, paragrafo 2, lettere b, c, d, f e g; e degli allegati I, II e III della direttiva VIA. Il Governo italiano ha risposto tramite nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea del 13 luglio 2009, prot. n. 7926.

Le significative modifiche al decreto legislativo 152/2006 che si sono susseguite a quelle introdotte dal decreto legislativo 4/2008 hanno indotto la Commissione a sottoporre ad una nuova analisi la trasposizione italiana della direttiva.

L'analisi di cui alla presente lettera di messa in mora tiene conto della risposta del Governo italiano alla lettera di messa in mora del 15 aprile 2009, nonché delle successive modifiche della parte seconda del decreto legislativo 152/2006 introdotte, da ultimo, dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

La presente lettera di messa in mora sostituisce la precedente e non pregiudica le valutazioni che la Commissione potrebbe effettuare in futuro in merito ad eventuali ulteriori profili di non conformità con la direttiva VIA del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.

3. I profili di non conformità con la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE

a) Non conformità con l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva

Il decreto legislativo 152/2006 non contiene una definizione di "progetto" equivalente a quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. Le definizioni di progetto "preliminare" e "definitivo" contenute rispettivamente nell'articolo 5, lettere g) e h), non

definiscono tanto la nozione di "progetto" quanto i contenuti, con particolare riferimento al livello di dettaglio, della documentazione progettuale che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti.

Si deve pertanto concludere che l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva non è stato trasposto in maniera corretta nella normativa italiana.

b) Non conformità con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva

Le disposizioni dell'articolo 6, commi 6, 7, 8, 9 nonché dell'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 modificato, in collegamento con gli allegati II, III, IV e V della sua parte seconda, regolano la determinazione di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva (c.d. "screening").

Gli allegati II e III alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 modificato elencano i progetti per cui la VIA è sempre obbligatoria, l'allegato IV elenca invece i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è condotta caso per caso, e sulla base dei criteri di cui all'allegato V del decreto. L'allegato V del decreto traspone l'allegato III della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del decreto legislativo 152/2006 modificato, per i progetti di cui all'allegato IV di nuova realizzazione, una procedura di VIA è sempre obbligatoria nel caso essi ricadano, anche parzialmente, in aree protette ai sensi della normativa nazionale.

Disposizioni specifiche vigono inoltre per alcune modifiche di progetto nonché per alcuni progetti che servono allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi e sono utilizzati per non più di due anni.

Con qualche eccezione, per la gran parte dei progetti di cui all'allegato II della direttiva la legislazione italiana fissa (negli allegati II, III o IV del decreto legislativo 152/2006 modificato) soglie dimensionali al di sotto delle quali non sono necessarie né una procedura di VIA, né una procedura di verifica "caso per caso". In altre parole, la normativa italiana è basata sul presupposto che al di sotto di tali soglie i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull'ambiente, e che pertanto essi non richiedano mai una procedura di VIA ai sensi della direttiva.

Ora, la Corte di giustizia europea ha ripetutamente riconosciuto che la direttiva VIA lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale e astratta, quali progetti di cui all'allegato II debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i rilevanti criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende chiaramente dal dettato dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (a questo proposito si vedano anche l'Ordinanza della Corte nel procedimento C-156/07 e le sentenze in cause C-66/06, C-255/08 e C-435/09).

Come stabilito ripetutamente dalla Corte, l'allegato III della direttiva distingue (i) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali, ii) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti possa essere considerata tenendo conto, in particolare,

dell'utilizzazione attuale del territorio e della capacità di carico dell'ambiente naturale; e iii) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata. Uno Stato membro il quale, sulla base dell'articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengono conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva (si veda, ad esempio, la sentenza in causa C-66/06, punti 63 e 64).

Le soglie fissate nella normativa italiana sono, come già richiamato, di tipo dimensionale. Tuttavia, le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 modificato prevedono anche che la soglia possa variare, in alcuni casi, a seconda dell'ubicazione del progetto: le soglie dimensionali fissate negli allegati III e IV della parte seconda del decreto sono infatti diminuite del 50% quando il progetto ricade in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (articolo 6, comma 8 del decreto).

Ne discende che, nel fissare le soglie e i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) della direttiva, il legislatore italiano ha tenuto conto sia del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 1, primo trattino "dimensioni del progetto", che del criterio di cui all'allegato III, paragrafo 2, terzo trattino, lettera e) "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri".

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, le soglie previste dal decreto legislativo 152/2006 modificato sono state fissate senza tenere conto di tutti gli altri criteri di cui all'allegato III, paragrafo 1, che non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale, ivi compreso il criterio riguardante il cumulo con altri progetti (allegato III, paragrafo 1, secondo trattino) e tutti i criteri elencati ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato III, tranne quello della localizzazione in aree naturali protette.

Ne consegue che il sopra richiamato meccanismo di screening di cui al decreto legislativo 152/2006 modificato non è conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l'allegato III della direttiva.

Si osserva che il decreto legislativo 152/2006 modificato, con riferimento alla trasposizione degli articoli 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva, ha in sostanza mantenuto lo stesso approccio di cui alla legislazione da esso abrogata, e di cui la Commissione aveva già segnalato l'incompatibilità con la direttiva nell'ambito della procedura di infrazione 2003/2049.

Con riferimento infine all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 152/2006, valgono le seguenti considerazioni.

Detto articolo prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate e sulla base dell'allegato V del decreto (che traspone l'allegato III della direttiva) un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie stabilite all'allegato IV. Le Regioni e le Province autonome possono inoltre determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali e sulla base dell'allegato V del decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

A tal proposito basti osservare che le disposizioni succitate prevedono unicamente la possibilità e non l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di modificare il livello delle soglie fissate nell'allegato IV del decreto, o di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, sulla base dei criteri dell'allegato V del decreto. L'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 152/2006 non fornisce dunque alcuna garanzia che le soglie fissate a livello nazionale in maniera non conforme con la direttiva vengano modificate da parte delle Regioni e delle Province autonome tenendo conto di tutti i rilevanti criteri dell'allegato III della direttiva.

Occorre pertanto concludere che il meccanismo di screening previsto dal decreto legislativo 152/2006, il quale tiene conto solo parzialmente dei criteri di cui all'allegato III della direttiva, non è conforme alla direttiva VIA.

c) Incompleta trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva

Le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva VIA in materia di consultazione del pubblico sono state significativamente modificate e dettagliate per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2003/35/CE. Tale direttiva ha modificato, tra l'altro, la direttiva 85/337/CEE al fine di allinearla con le disposizioni della convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus").

La normativa italiana attualmente in vigore a livello nazionale non fornisce una completa trasposizione di tale articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva.

Difatti, né la Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 modificato (ed in particolare il suo articolo 24 "Consultazione"), né la Circolare del Ministero dell'ambiente 11 agosto 1989 e ss.mm. prescrivono che le informazioni fornite al pubblico all'avvio della procedura di VIA debbano comprendere i seguenti aspetti:

- i) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7 (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della direttiva). L'inclusione negli avvisi al pubblico di un riferimento alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (prescritto dalla Circolare ministeriale sopra richiamata) non può infatti ritenersi equivalente alla esplicita indicazione (richiesta dalla direttiva) che il progetto è soggetto ad una procedura di VIA. Inoltre, né il decreto legislativo 152/2006 né la Circolare prevedono che il pubblico sia informato dell'eventuale applicabilità delle disposizioni relative alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 7 della direttiva;
- ii) l'indicazione dei tempi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili (violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f) della direttiva). A tal proposito si osserva che l'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 modificato correttamente prescrive che debba essere data notizia, tra l'altro, delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, ma omette di richiedere che venga anche data specifica notizia degli orari e delle modalità di consultazione degli stessi.

Pertanto, si deve concludere che la normativa italiana non risulta conforme con l'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) ed f) della direttiva.

d) Incompleta e scorretta trasposizione degli allegati I e II della direttiva

Gli allegati I e II della direttiva elencano le categorie di progetto cui la direttiva si applica. La mancata o scorretta trasposizione nell'ordinamento nazionale di questi allegati comporta un'indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva, ed in particolare una violazione dei suoi articoli 2 e 4 in quanto vengono esclusi dalla procedura di VIA progetti coperti dal combinato disposto degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, in collegamento con l'allegato I, e sono esclusi dalla verifica volta a determinare la necessità di eseguire una V.I.A. progetti coperti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, in collegamento con l'allegato II.

Le difformità riscontrate tra gli allegati I e II della direttiva e la normativa italiana di recepimento sono elencate di seguito. I riferimenti agli allegati del decreto legislativo 152/2006 sono di volta in volta da intendersi come riferimenti agli allegati della parte seconda di tale decreto.

i) Allegato I(7)(c)

La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 7, lettera c) della direttiva: "Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km." non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria è riformulata restringendone il campo di applicazione alle sole strade "extraurbane" (decreto legislativo 152/2006, allegato II, punto 10, terzo trattino).

ii) Allegato I(15)

La categoria di progetto di cui all'allegato I(15) della direttiva "Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale la categoria di progetto è stata riformulata, restringendone la portata ai soli impianti "ai fini non energetici" (decreto legislativo 152/2006, allegato III, lettera t) e, tra gli impianti che abbiano anche fini energetici, unicamente alle dighe ed agli invasi direttamente asserviti a centrali idroelettriche con potenza di concessione superiore a 30 MW (decreto legislativo 152/2006, allegato II, punto 2 secondo trattino).

iii) Allegato I(23)

La categoria di progetto di cui all'allegato I, punto 23 della direttiva VIA: "Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano. Detta categoria di progetto sembra essere stata recepita all'allegato II, punto 7-ter del decreto legislativo 152/2006, il quale ricomprende le "attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico".

A tal proposito, si sottolinea che la direttiva 2009/31/CE stabilisce una chiara distinzione tra i siti di stoccaggio e le attività di esplorazione, giacché i primi sono definiti come: "una superficie di volume definita all'interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO₂ nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi" (articolo 3, punto 3 direttiva 2009/31/CE); mentre l'esplorazione viene definita come: "la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello

stoccaggio geologico di CO₂ per mezzo di attività che agiscono sugli strati subsuperficiali; tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio" (articolo 3, punto 8 direttiva 2009/31/CE).

iv) Allegato II(3)(g)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 3, lettera g), "Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I)", non è correttamente trasposta, giacché la normativa nazionale (decreto legislativo 152/2006, allegato II, categoria 14) fa esclusivamente riferimento a trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.

v) Allegato II(10)(e)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva "Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)" non è correttamente trasposta con riferimento alle strade. Per tale tipo di progetto, infatti, la normativa italiana prevede che vadano avviate a verifica di assoggettabilità a VIA unicamente le "strade extraurbane secondarie" e le "costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri " (decreto legislativo 152/2006, allegato IV, lettere g) e h)).

Le suddette categorie di progetto non sono sufficienti ad assicurare una completa trasposizione dell'allegato II, punto 10, lettera e) della direttiva. A titolo di esempio, si osserva che ai sensi della normativa italiana le strade localizzate in area urbana ma non rientranti nella definizione di "strade di scorrimento", quali ad esempio le strade interquartiere, sono a priori escluse dalla disciplina di VIA, nonostante tali progetti possano essere suscettibili di avere impatti notevoli sull'ambiente (si veda, a tal proposito, la procedura d'infrazione 2002/4787).

vi) Allegato II(11)(d)

La categoria di progetto di cui all'allegato II, punto 11, lettera d) della direttiva: "Depositi di fanghi" non è correttamente trasposta nell'ordinamento italiano, nel quale tale categoria è riformulata e ricomprende solo i "depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (decreto legislativo 152/2006, Allegato IV, punto 8, lettera n).

Le disposizioni in materia di fanghi sono contenute nella parte terza del decreto legislativo 152/2006, dal titolo: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche". All'articolo 74, primo comma, lettera bb) il decreto legislativo 152/2006 definisce i "fanghi" come segue: "ai fini della presente sezione s'intende per fanghi: fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

La direttiva VIA non contiene una definizione di "fanghi". Tuttavia, la Corte ha ripetutamente stabilito che il campo di applicazione della direttiva VIA è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia (si veda, ad esempio, la sentenza in causa C-72/95, punto 31). Non si può escludere che depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento di reflui urbani (i quali, in particolare se non trattati possono contenere batteri ed altri tipi di inquinanti) possano avere effetti significativi sull'ambiente, quali

l'inquinamento delle acque sotterranee o disturbi alla popolazione locale (causati in particolare dagli odori provenienti dal deposito).

Un'interpretazione dell'allegato II(11)(d) della direttiva che escludesse dalla portata di questa categoria di progetto i fanghi provenienti da impianti di trattamento dei reflui urbani sarebbe pertanto incompatibile con l'obiettivo fondamentale della direttiva il quale, come si evince dal suo articolo 2, paragrafo 1, è che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale devono essere assoggettati ad una valutazione del loro impatto (si veda, ad esempio, la sentenza in causa C-486/04, paragrafo 36).

L'allegato II(11)(d) deve pertanto essere interpretato nel senso che comprende anche i depositi di fanghi derivanti da impianti per il trattamento dei reflui urbani.

Di conseguenza si deve ritenere che tale categoria di progetto non è stata correttamente trasposta nell'ordinamento italiano.

4. Conclusioni

Di conseguenza la Commissione europea ritiene, a completamento della lettera di costituzione in mora già indirizzataLe il 15 aprile 2009 (rif. SG(2009)D/02225),che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 1, paragrafo 2; dall'articolo 2, paragrafo 1; dall'articolo 4, paragrafi da 1 a 3; dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e f), nonché dagli allegati I, II e III della direttiva 85/337/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmettere le sue osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera di costituzione in mora complementare.

Dopo aver preso conoscenza di dette osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,

Direttore della cancelleria



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 28 II 2012

SG-Greffe(2012)D/

3666

741

RAPPRESENTANZA PERMAGUNIE DITAGIA PRESSO LONIOLE EUROPLA DRUXELITS

28 -02 - 2012

ARRIVO

RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA Rue du Marteau, 5/11 1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora complementare – Infrazione n. 2009/2086

Il Segretariato generale La invita a trasmettere la lettera in allegato al Ministro degli Affari esteri.

Per la Segretaria generale,

Valérie DREZET-HUMEZ

All.: C(2012) 951 final